



REGOLAMENTO PER IL CONTRIBUTO ALLE SPESE PER L'ALLOGGIO

Le denominazioni riferite alle persone citate nel presente regolamento si intendono per entrambi i sessi.

Art. 1 SCOPO

Il Comune di Coldrerio concede sussidi diretti ai locatari allo scopo di alleggerire l'onere di locazione a carico dei nuclei familiari e di favorire la possibilità di alloggio, considerato come, in parecchi casi, gli affitti costituiscono una quota rilevante delle spese dei nuclei familiari.

Art. 2 CAMPO D'APPLICAZIONE

1. Hanno diritto ai contributi i nuclei familiari composti da persone domiciliate a Coldrerio ai sensi dell'art. 23 CC (RS 210), o in possesso di un permesso di dimora, da almeno 5 anni, al momento dell'inoltro della richiesta e che affittano nel Comune un appartamento o una casa unifamiliare che occupano stabilmente durante tutto l'anno come residenza primaria.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a persone straniere residenti in Svizzera nell'ambito di accordi internazionali;
 - a persone residenti con permesso temporaneo e periodico;
 - a beneficiari di prestazioni complementari cantonali AVS-AI, di prestazioni complementari comunali, di prestazioni assistenziali o di assegni di prima infanzia o di assegni integrativi per figli.

Art. 3 DEFINIZIONI

1. Nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende:

- una persona sola;
- l'unione di 2 persone sposate o conviventi da almeno 5 anni, con o senza figli; unioni domestiche registrate;
- l'economia domestica unica formata da: sorelle e/o fratelli, nonni e abbiatici, suoceri con nuore e/o generi, cugini di primo grado, eventualmente con i propri figli.

L'obbligo di risiedere da almeno 5 anni a Coldrerio, o dalla nascita, deve essere soddisfatto da tutti i membri del nucleo familiare.

2. Figlia/figlio

Per figlio si intende ogni figlio minorenni, o maggiorenne agli studi fino ai 25 anni compiuti, o permanentemente inabile al lavoro e senza reddito imponibile.

3. Reddito e sostanza

Nel calcolo del reddito e della sostanza globale di un nucleo familiare sono computati tutti i redditi conseguiti dai suoi membri e le rispettive sostanze, compresi redditi e sostanze imponibili in altri Cantoni e all'estero.

4. Trapasso di sostanza

La sostanza trapassata dai genitori ai figli o ad altri eredi nei 15 anni precedenti la richiesta del contributo è computata a carico dei titolari cedenti.



Art. 4 INFORMAZIONI

Il Municipio avvertirà annualmente la popolazione della possibilità di ottenere i contributi tramite avviso all'albo comunale e sul sito internet del Comune.

Il sussidio deve essere richiesto dal locatario a mezzo dell'apposito formulario disponibile presso la Cancelleria comunale.

Le modalità e i tempi di presentazione della domanda per l'ottenimento del sussidio sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza (art. 10).

Art. 5 NECESSITÀ LOGISTICHE DEI NUCLEI FAMILIARI

I nuclei familiari, per poter beneficiare del diritto al sussidio possono occupare al massimo i seguenti spazi:

Persone	Locali
1	fino a 2
2	fino a 2½
3	fino a 3½
4	fino a 4
5	fino a 5½
da 6 e oltre	fino a 6

Nel computo dei locali non si contano la cucina ed i servizi.

Art. 6 AFFITTI MINIMI E MASSIMI

1. Per poter ottenere il sussidio, il canone di locazione mensile, pagato dal locatario, deve raggiungere i seguenti minimi e non superare i seguenti massimi:

Locali	Affitto minimo	Affitto massimo
1 - 1½	CHF 390.00	CHF 790.00
2 - 2½	CHF 540.00	CHF 920.00
3 - 3½	CHF 640.00	CHF 1'200.00
4 - 4½	CHF 750.00	CHF 1'440.00
5 - 5½	CHF 860.00	CHF 1'620.00
≥ 6	CHF 960.00	CHF 1'770.00

2. Dalle cifre esposte sono escluse le spese accessorie.
3. Per i nuclei familiari la cui unica entrata è costituita dalla rendita AVS viene tenuto in considerazione anche un affitto inferiore al minimo.
In tal caso il sussidio verrà ridotto dalla differenza esistente tra l'affitto reale e l'affitto minimo previsto dal Regolamento.



Art. 7 LIMITI DI REDDITO E DI SOSTANZA

1. Hanno diritto al sussidio dell'affitto i nuclei familiari il cui reddito non supera i seguenti limiti, sulla base delle risultanze della notifica di tassazione cresciuta in giudicato, il cui anno è stabilito dal Municipio mediante Ordinanza (art. 10). In mancanza di quest'ultima, farà stato la notifica dell'anno precedente. Nel caso di assenza di qualsiasi notifica di tassazione, verrà tenuta in considerazione la situazione finanziaria e economica dell'anno in cui richiede il sussidio che il richiedente dovrà presentare:

Nucleo familiare composta da	Reddito imponibile
1 persona	CHF 17'400.00
2 persone	CHF 28'100.00
3 persone	CHF 35'000.00
Per ogni ulteriore persona	CHF 2'500.00

2. In presenza di sostanza del nucleo familiare, il contributo viene ridotto:
 - sostanza fino a CHF 20'000.00, nessuna riduzione.
 - sostanza da CHF 20'001.00 a CHF 50'000.00, riduzione del 50%.
 - sostanza da CHF 50'001.00, nessun sussidio.
3. Per i beneficiari il cui diritto al sussidio nasce o cessa nel corso dell'anno, lo stesso sarà calcolato pro rata arrotondato, per difetto, al mese intero.

Art. 8 SUSSIDIO

1. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza (art. 10), l'importo che viene accordato ai richiedenti che adempiono alle condizioni del presente Regolamento, sulla base dei minimi e dei massimi che figurano nella tabella sottostante.

Nucleo familiare composto da	Sussidio annuo minimo	Sussidio annuo massimo
1 persona	CHF 420.00	CHF 840.00
2 persone	CHF 510.00	CHF 1'020.00
3 persone	CHF 660.00	CHF 1'320.00
4 persone	CHF 780.00	CHF 1'560.00
5 persone	CHF 900.00	CHF 1'800.00
Per ogni ulteriore persona	CHF 300.00	CHF 600.00

Art. 9 NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO AL SUSSIDIO

1. Sussiste il diritto al sussidio solo se il nucleo familiare è in regola con i pagamenti dovuti al Comune e alla sua Azienda Acqua Potabile, per tutti gli anni fino e compreso quello precedente l'anno di computo.
2. Il diritto al sussidio non può essere ceduto né costituito in pegno. La cessione o la costituzione in pegno annullano il diritto al sussidio.



3. Gli importi delle tabelle che figurano agli artt. 6, 7 e 8 vengono adattati annualmente all'indice del costo della vita (indice al 01.01.2013 = 104.2 punti). *Le cifre che figureranno nell'Ordinanza saranno adattate annualmente dato che questa deve essere rifatta ogni anno, vedi art. 10.*
4. Il sussidio sarà versato annualmente entro la fine di dicembre dell'anno di computo.

Art. 10 NORME ESECUTIVE

Il Municipio disciplina mediante Ordinanza:

- le modalità e i tempi di presentazione della domanda per l'ottenimento del sussidio (art.4).
- l'anno della dichiarazione di tassazione che fa stato per l'ottenimento del sussidio (art.7).
- l'importo del sussidio (art.8).

Art. 11 ABUSI

1. L'assegnazione del contributo deve essere negata qualora il Municipio è indotto in errore o si è tentato di indurlo in errore mediante indicazioni false, dissimulazione di fatti o truffa. In caso di modifica degli elementi imponibili nel contesto di una procedura di sottrazione o recupero d'imposta, il Municipio procede d'ufficio alla modifica del calcolo del sussidio.
2. Le prestazioni non dovute e che sono già state versate devono essere rimborsate ai sensi delle norme sull'indebito arricchimento.
3. È riservata l'azione penale.

Art. 12 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione Enti Locali, il precedente è abrogato.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco

Corrado Solcà

Il Segretario

Valentino Veri

Approvato dal Consiglio Comunale in data **15.10.2013** .

Ratificato dalla Sezione Enti Locali con decisione del **02.10.2014** .